



Città di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE**

Approvato con Delibera C.C. n. 23 del 24/02/2006

INDICE

CAPO I^A-NORME GENERALI.....	4
ART. 1 – OGGETTO	4
ART. 2 – AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE	4
ART. 3 – TITOLO AUTORIZZATORIO	4
ART. 4 – DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI	5
ART. 5 – BANCO TIPO.....	5
ART. 6 – ASSENZE	6
ART. 7 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	6
ART. 8 –REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE	6
ART.9 – ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE	7
ART.10 – USO DEL POSTEGGIO	7
ART.11 – PULIZIA DEL POSTEGGIO.....	7
ART.12 – USO DEI VEICOLI.....	8
ART.13 – CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.....	8
ART. 14 – AMPLIFICAZIONE DEI SUONI	8
ART. 15 – CONTROLLO IGIENICO SANITARIO E LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO	9
ART. 16 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE	9
ART. 17 -- NORME DI COMPORTAMENTO.....	10
ART. 18 – ATTI DANNOSI NEI MERCATINI	10
ART. 19 – RESPONSABILITÀ	10
ART. 20 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	10
ART.21 – SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO.....	11
ART.22 – PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO	11
ART.23 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	11
CAPO II^A- MERCATI.....	13
ART. 24 – LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI.....	13
ART. 25 – ORARI DI VENDITA E GIORNATE DI SVOLGIMENTO	13
ART. 26– ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	14
ART. 27 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI	14
ART. 28 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	15
ART. 29 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI	15
ART. 30 – SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.....	16
ART. 31- MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEI MERCATINI.....	16
ART. 32– CAMBIO POSTEGGIO	16
ART. 33 – DURATA DELLE CONCESSIONI.....	16
ART. 34 – ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEI MERCATINI	17
ART. 35 – COMITATO DI MERCATO	17
ART. 36 – MERCATI STRAORDINARI	18
ART 37– SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATINI.....	18

CAPO III^-POSTEGGI FUORI MERCATO19

- ART. 38 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO19
ART. 39 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI FUORI MERCATO21

CAPO IV^-FIERE E MANIFESTAZIONI.....22

- ART. 40– FIERE E CRITERI GENERALI22
ART. 41 - FIERE E MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI 22
ART. 42– MERCATINO DELLE PULCI: ORARIO DI SVOLGIMENTO, DIMENSIONE DEI POSTEGGI E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA23
ART. 43– BANCARELLA NATALIZIA: ORARIO DI SVOLGIMENTO, DIMENSIONE DEI POSTEGGI E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA24

CAPO V^-CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI.....25

- ART. 44 – CONCESSIONI TEMPORANEE.....25
ART. 45 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE25
ART. 46 – CONCESSIONE PER POSTEGGI SINGOLI26
ART. 47 – CONCESSIONE PER FESTE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE.26
ART. 48 – ATTIVITÀ STAGIONALI27

CAPO VI^-COMMERCIO ITINERANTE28

- ART. 49 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE28
ART. 50 – ZONE VIETATE28
ART. 51 – LIMITAZIONI28
ART. 52 – PRODUTTORI AGRICOLI.....29

CAPO VII^-SANZIONI29

- ART.53 – SANZIONI29

CAPO VIII^- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....30

- ART. 54 – VARIAZIONI, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI30
ART. 55 – ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....30
ART. 56 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE30

CAPO I[^]-NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114.

Art. 2 – Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 L. 114/98, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per 10 anni
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lett. a) e b) ai sensi dell'art. 26 D.lvo25/07/98 gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità.
4. Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

Art. 3 – Titolo autorizzatorio

1. La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa; solo in caso di *Fiere e manifestazioni concomitanti nel territorio comunale*, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e

della merce previsto all'art. 13 della L. 689/81, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1' o 2' del D.Lvo 114/98, una volta accertata la posizione dell'interessato.

3. L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.
4. Il titolare della autorizzazione/concessione decennale di posteggio, deve entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro 30 gg. alla annotazione sugli atti autorizzatori.

Art. 4 – Delimitazione dei posteggi

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate, in caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti la superficie massima autorizzata è di mq.44 con fronte espositivo massimo di ml.8 x 5,5.
2. Gli spazi saranno intervallati tra loro, ove necessario, da un passaggio di mq. 1 che non può essere occupato in alcun modo da merci, attrezzature o altro.
3. I posteggi devono essere collocati in modo tale da assicurare un'adeguata corsia per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso.
4. Le caratteristiche dei posteggi sono indicate nelle planimetrie allegate che indicano in particolare:
 - l'ubicazione di ciascun mercatini;
 - il numero massimo di posteggi presenti e loro dimensione;
 - l'ubicazione dei singoli posteggi;

Art. 5 – Banco tipo

1. I banchi devono essere sistemati all'interno dei posteggi individuati nelle planimetrie allegate.
2. Non si possono apportare variazioni nelle dimensioni del banco tipo, né dislocare i banchi in posizione differente rispetto a quella indicata nella planimetrie allegate senza la preventiva autorizzazione da parte del Servizio Attività Produttive, sentito il parere Comitato di Mercato e delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Art. 6 – Assenze

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. Per i posteggi fuori mercato si considera assente chi non esercita l'attività per l'orario previsto in concessione. In caso di non ricopertura del posteggio, si può procedere ad assegnazione temporanea ed il posteggio può essere occupato da esercenti il commercio in forma itinerante.
3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio.
4. In caso di assenza per malattia il relativo certificato medico dovrà essere esibito entro un mese dall'inizio della malattia stessa.

Art. 7 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente.
2. In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 8 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.
2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui:
 - a) l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi;
 - b) decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, ferie.

- c) nei casi di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.
 - d) In tutti gli altri casi indicati dal presente Regolamento.
3. In conformità di quanto stabilito dalla legge 7/8/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione e di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla contestazione dell'addebito all'interessato, ovvero i motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di giorni 15 per le deduzioni.
4. La decadenza della concessione del posto comporta la revoca dell'autorizzazione. Dopo che è stata accertata la violazione, la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

Art.9 – Esibizione documentazione

1. L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:
- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
 - b) atto di concessione del posteggio;
 - c) ricevuta di pagamento della COSAP.

Art.10 – Uso del posteggio

1. Nell'ambito dello stesso mercatino nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
2. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione nel rispetto delle disposizioni igienico -sanitarie o d'altra natura.

Art.11 – Pulizia del posteggio

1. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere.
2. Durante le operazioni di vendita tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori e non possono rimanere sparsi per il posteggio.
3. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti. .

4. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante.

Art.12 – Uso dei veicoli

1. E' fatto obbligo agli operatori commerciali di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.
2. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercatini di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi degli organi di Polizia stradale, dei Vigili del Fuoco, le ambulanze ed i mezzi di soccorso in generale.
3. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

Art.13 – Caratteristiche delle attrezzature

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.
2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50. Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2,30.
3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e similari è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.
4. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce purché non costituisca pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.
5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

Art. 14 – Amplificazione dei suoni

1. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercatini è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

2. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

Art. 15 – Controllo igienico sanitario e limitazioni e divieti per motivi di carattere igienico sanitario

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione d'alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
5. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché a quella degli altri operatori; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi
6. L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie d'animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.

Art. 16 – Somministrazione di alimenti su aree pubbliche

1. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite ed alla somministrazione devono essere muniti di Libretto sanitario aggiornato laddove richiesto.
2. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere.
3. La somministrazione d'alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione per l'esercizio della somministrazione alimenti e bevande per tale attività.

Art. 17 – Norme di comportamento

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
 - a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
 - b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
 - c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
 - d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
 - e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Art. 18 – Atti dannosi nei mercatini

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato.
2. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

Art. 19 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nei mercatini.

Art. 20 – Sospensione della concessione del posteggio

1. Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:
 - a) mancato pagamento della COSAP: fino al pagamento della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 comma 2;
 - b) turbamento dell'ordine pubblico nei mercatini: da gg. 4 di sospensione alla revoca della concessione del posto per i casi di particolare gravità e recidiva;

- c) mancata pulizia del posteggio da ingombri e rifiuti: applicazione della sanzione da € 25,00 a € 250,00 e, in caso di recidiva, sospensione della concessione sino a sei mesi.
2. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio a seguito del rapporto informativo degli organi preposti alla vigilanza dei mercatini per i casi di cui al comma precedente.

Art.21 – Sostituzione del posteggio

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di ordine pubblico e/o di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione o miglioria;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. I Concessionari dovranno comunque rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni e autorizzazioni con particolare riguardo alla delimitazione delle aree, come individuate dall'Amministrazione Comunale
Si dovrà comunque, ove possibile, tenere conto delle scelte dell'operatore.

Art.22 – Procedura per la decadenza del posteggio

1. In conformità di quanto stabilito dalla legge 7/8/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla contestazione dell'addebito all'interessato, ovvero di motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di giorni 30 per le deduzioni.
2. Dopo che è stata accertata una violazione tale da comportare la decadenza della concessione del posteggio, questa opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

Art.23 – Provvedimenti disciplinari

1. Ai commercianti che violano le norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi e sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti o di grave e ripetuta

turbativa dell'ordine pubblico potrà essere applicata l'esclusione dai mercatini e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva.

2. L'allontanamento, a tempo determinato o definitivo, potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione commessa.

CAPO II^- MERCATI

Art. 24 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali.

1. I mercati rionali settimanali per il commercio su area pubblica nel Comune di Carbonia sono ubicati nelle seguenti località e si svolgono nelle aree appositamente delimitate, come risulta dalle planimetrie allegate:

Piazza Ciusa e Via Marche	A
Giorno di svolgimento: sabato mattina (anche Domenica nei mesi di Novembre e dicembre e la 1° e la 2° domenica antecedente la Pasqua, previa verifica adesioni)	
Superficie complessiva del mercato: mq. .	
Superficie complessiva dei posteggi mq. .	
Numero totale dei posteggi n. 79	

Frazione di Bacu Abis:	Piazza santa Barbara	C
Giorno di svolgimento: Martedì mattina		
Superficie complessiva del mercato mq. .		
Superficie complessiva dei posteggi mq. .		
Numero totale dei posteggi n. 22		

Frazione di Cortoghiana:	Via Bresciano	D
Giorno di svolgimento: Sabato mattina		
Superficie complessiva del mercato mq. .		
Superficie complessiva dei posteggi mq. .		
Numero totale dei posteggi n. 31		

Art. 25 – Orari di vendita e giornate di svolgimento

1. L'orario di vendita nei mercatini di cui all'art. 24 è fissato dalle ore 08:00 alle ore 14,00, in occasione delle festività o ricorrenze è prevista la possibilità di prolungare l'orario di vendita, da stabilire con l'Amm/ne, di volta in volta dietro richiesta.
2. I titolari dei posteggi potranno accedere agli spazi destinati alla vendita 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di apertura fissato dal comma 1 e dovranno lasciare libere le aree non oltre 2 (due) ore dall'orario di chiusura di cui al comma 1 .
3. Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede privata vanno estese al commercio su aree pubbliche, a richiesta degli operatori interessati e sentiti preventivamente le Associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei commercianti.

4. In caso di festività infrasettimanali in coincidenza con le giornate di svolgimento dei mercatini settimanali, lo svolgimento avverrà nella stessa giornata
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogate con apposita ordinanza del Sindaco, in occasione di manifestazioni o periodi particolari.

Art. 26– Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio

1. L'Ufficio preposto al servizio per ogni rilascio d'autorizzazione comunica all'Ufficio Tributi ed al Comando dei VV.UU. del Comune detti rilasci, precisando: i dati anagrafici del titolare, la superficie, l'ubicazione, e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse e della vigilanza sulla regolare occupazione del posteggio.
2. L'Ufficio Commercio dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale;
3. L'Ufficio Tributi dovrà curare il controllo annuale dei pagamenti relativi al suolo pubblico.

Art. 27 – Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

- 1) L'Ufficio comunale competente rilascia la concessione decennale del posteggio sulla base di una graduatoria predisposta dall'Ufficio competente secondo i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate dove è ubicato il posteggio per il quale si concede l'assegnazione della concessione;
 - b. a parità di anzianità di presenza (regolarmente documentata con titoli autorizzatori e pagamento suolo pubblico) si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse o di presentazione;
 - c. in ogni caso a parità di condizioni si terrà conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese, a carattere generale, ovvero per qualsiasi attività;
 - d. in ulteriore caso di parità si terrà conto dell'operatore più anziano d'età.
- 2) L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia Municipale.
- 3) Per presenza in un mercato, si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia., o abbia occupato il posteggio assegnato per solo due ore.
- 4) Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione.
- 5) Non possono essere calcolate assenze o presenze se ricadenti in giornate festive perché facoltative.

- 6) Il posteggio reso disponibile verrà assegnato al primo in graduatoria, qualora questo dovesse rinunciare si scorrerà la graduatoria e il rinunciataro permarrà nella stessa posizione e potrà essere assegnatario dei successivi posteggi.
- 7) Qualora fossero presenti domande di migioria di cui all'art. 32, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni

Art. 28 – Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività d'alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui alla Legge 09/02/1963, n.59, art. 4 D.lgs. 228/2001 e art. 19 Legge 241/1990, non potranno superare il 10% del totale dei posteggi, con un minimo di uno.
2. Restano salvi i posteggi già assegnati, in caso di revoca o decadenza ci sarà l'adeguamento del 10% come disposto dal comma precedente
3. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 27 comma 1 del presente regolamento. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, viene sostituito facendo riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.
4. Nel caso di assenza degli operatori titolari di concessione decennale, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, avverrà secondo i criteri individuati dal successivo articolo 29.

Art. 29 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato con apposita ordinanza per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo autorizzatorio, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze prioritariamente per lo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Municipale. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.
3. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale. Gli stessi criteri di assegnazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicabili in caso d'assenza per un certo periodo del titolare.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà avvenire prioritariamente a favore di operatori della stessa categoria, secondo gli stessi criteri previsti per l'assegnazione decennale.
5. Nel caso non si presenti alcun titolare di autorizzazione su aree pubbliche per il settore relativo al posteggio libero sarà possibile assegnare, sempre in ordine del più alto numero di presenze maturate al titolare di autorizzazioni su aree pubbliche per altro settore merceologico.
6. Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

Art. 30 – Subingresso nella concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione il punto vendita in concessione e sia in possesso dei requisiti necessari, previa comunicazione al Comune.
2. Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa, parenti o eredi diretti.

Art. 31 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica dei mercatini

1. Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenute a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale delle planimetrie dei mercatini con l'indicazione dei posteggi indicati in maniera numerica.

Art. 32 – Cambio posteggio

1. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.
2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta al Comune che provvederà tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sulla concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, e purchè in regola con i pagamenti dei posteggi.

Art. 33 – Durata delle concessioni

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari .

2. La concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni, salvo il caso in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo dell'autorizzazione, nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 34 – Organizzazione e direzione dei mercatini

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. L'organizzazione e la direzione dei mercati è affidata allo Sportello Unico per le Attività produttive, presso l'Ufficio Commercio che deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati.
3. La sorveglianza dei mercati spetta al Comando di Polizia Municipale il quale provvederà alla registrazione delle presenze dei soggetti titolari dei posteggi e di quelli che ottengano l'assegnazione provvisoria del posteggio.
4. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. Il Comando Polizia Municipale segnala l'elenco dei posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore, in caso di decadenza della concessione, oppure perché ancora non assegnati) ai mercati e fiere, all'Ufficio Commercio che provvederà all'assegnazione sulla base delle disposizioni del presente Regolamento.
7. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. I criteri per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
 - a) Presentazione all'Ufficio competente motivata richiesta di spostamento.
 - b) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato dall'effettiva data di titolarità.

Art. 35 – Comitato di mercato

1. Con provvedimento dell'Assessore competente è nominato il Comitato di Mercato composto come segue:
 - a) n° 1 rappresentante dei venditori per il settore alimentare;
 - b) n° 1 rappresentante dei venditori per il settore non alimentare;
 - c) n° 1 rappresentante delle Associazioni di categoria dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- d) n° 1 rappresentante delle Associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative livello nazionale
2. Il Comitato elegge fra i propri componenti il Presidente.
3. Il Comitato svolge una funzione consultiva sul funzionamento del Mercato. Il Comitato ha la facoltà di sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte, idee e programmi finalizzati ad una migliore organizzazione del Mercato.
4. Nelle materie di cui sopra il parere del Comitato assunto con il criterio della maggioranza semplice dei componenti è obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione comunale.
5. Il Comitato di Mercato resta in carica per un triennio.
6. Qualunque controversia o problema dovesse verificarsi all'interno del Mercato tra singoli operatori, dovrà essere segnalato al Comitato di cui al presente articolo.

Art. 36 – Mercati straordinari.

1. In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento dirigenziale.
2. Qualora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo diverso da quello individuato, lo svolgimento dovrà essere preceduto dalla redazione di un "progetto" da realizzarsi anche in collaborazione con gli operatori del mercato. In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone. L'assegnazione dei posteggi in tal caso avverrà con modalità da stabilirsi nel progetto stesso.

Art 37 – Soppressione e spostamento dei mercatini

1. La soppressione di ciascuno dei mercatini può essere deliberata dalla Giunta Municipale, previo parere della commissione di mercato relativa, qualora risultino frequentati al di sotto del 20% del numero dei posti complessivo, per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
2. Lo spostamento di ciascun mercatino può essere disposto, sempre previo parere della commissione di mercato relativa, quando il mercato risulti occupato al di sotto del 35% del numero complessivo dei posteggi, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno.
3. Può essere proposto lo spostamento, anche su concorde richiesta delle OO.SS. di categoria, sempre però previo parere della relativa Commissione di mercato.

CAPO III^-POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 38 – Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono quelli individuati con l'approvazione dei Piani comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica

I posteggi fuori mercato, come risulta da planimetrie allegate, sono i seguenti:

N°	UBICAZIONE	SETTORE
1	Viale A. Di Savoia - Cortoghiana	EDICOLA
1	Via Dante Alighieri – fronte Super Pan	ALIMENTARE
1	Via Asproni - ang. Via Marghine	ALIMENTARE
1	Via Cagilari	EDICOLA
2	Piazza Ciusa- fronte mercato	NON ALIMENTARE
1	Loc. via Ferrari -Cortoghiana	ALIMENTARE
2	Via Costituente - fronte ragioneria (struttura mobile)	1 PRODUTTORE A. 1 ALIMENTARE
1	Via D'Annunzio - ang. Via Dalmazia	EDICOLA
1	Via della Vittoria - ang. Via Mazzini (struttura fissa)	ALIMENTARE
1	Via della Vittoria - ang. Via Mazzini	EDICOLA
1	Via Giovanni Maria Angioy – campo S. Barbara (struttura mobile)	PRODUTTORE A.
1	Via Giovanni Maria Angioy	EDICOLA
1	Via Giovanni Maria Angioy	ALIMENTARE
1	Corso Iglesias	ALIMENTARE
1	Piazza Italia	EDICOLA
1	Via Lucania – fronte Via Cannas	ALIMENTARE
1	Piazza Matteotti	ALIMENTARE
2	Piazza Matteotti	EDICOLA
1	Via Piolasas	ALIMENTARE
2	1 Piazza 1°Maggio -	1 ALIMENTARE 1 NON ALIMENTARE
1	Via Santa Caterina – fianco scuola, asilo comunale (struttura	PRODUTTORE A.

	mobile)	
1	Via Santa Caterina – fronte Super Pan	ALIMENTARE
1	Via Sardegna – ang. Via Piolanas	EDICOLA
1	Via Sanzio – adiacente parco giochi (struttura mobile)	ALIMENTARE
1	Via Sardegna – ang. Via Cagliari	ALIMENTARE
3	Cimitero Carbonia * solo i giorni di apertura del Cimitero	SOLO FIORI RECISI
2	Cimitero Cortoghiana * solo i giorni di apertura del Cimitero	SOLO FIORI RECISI
2	TEMPORANEI Via Manno – Piazza Marmilla - (giugno- settembre)	DOLCIUMI E FRUTTA SECCA

2. I posteggi possono essere generici o specializzati. Questi ultimi a loro volta possono essere individuati per tipologia merceologica oppure riservati ai produttori agricoli.
3. L'assegnazione di tali posteggi, con esclusione di quelli temporanei per i quali valgono le disposizioni di cui al comma 9 , avviene in sede di prima applicazione, tramite bando comunale, sulla base delle seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio nei due anni pregressi (regolarmente documentata con titoli autorizzatori e pagamento suolo pubblico);
 - b) minor numero di concessioni per l'esercizio di commercio su aree pubbliche nella provincia;
 - c) stato di disoccupato;
 - d) numero di familiari a carico;
 - e) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o presentazione delle stesse;
4. Il bando predisposto rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 45 gg. dalla pubblicazione del bando stesso. Il Comune provvederà alla redazione della graduatoria entro 45 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione/concessione entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria.
5. I posteggi decennali resisi disponibili , successivamente, verranno assegnati sulla base di una graduatoria, predisposta annualmente dall'Ufficio competente, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
6. A parità di ordine cronologico, il posteggio verrà assegnato sulla base delle priorità indicate nel precedente comma 3.
7. In caso di diniego, per mancanza di posteggi, la domanda rimane in graduatoria per tutto l'anno solare (da gennaio a dicembre).
8. Per posteggio vacante si intende il posteggio non assegnato in concessione decennale ed utilizzabile.

9. L'Assegnazione dei posteggi temporanei avverrà sulla base di una graduatoria predisposta annualmente dall'Ufficio competente secondo i criteri del precedente comma 3. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 3° mese e fino ad un mese precedente la data prevista per l'occupazione.

Art. 39 – Modalità di esercizio del commercio su posteggi fuori mercato

1. Trattandosi di città turistica trovano applicazione gli orari così come disciplinati dalle leggi in materia;
2. Il pagamento del suolo pubblico avverrà esclusivamente per la dimensione prevista in concessione anche se l'occupazione reale è minore, salvo i diritti acquisiti.
3. Nelle aree fuori mercato sarà apposta segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i giorni per i quali è previsto lo svolgimento dell'attività.
4. Le aree saranno, a cura del Comune, delimitate con segnaletica orizzontale. L'accettazione da parte dell'assegnatario del posteggio della concessione comporta l'accettazione della delimitazione effettuata dal Comune.
5. I chioschi di giornali su area pubblica sono disciplinati con Piano comunale a sé. Qualora gli esercenti l'attività di edicola intendano effettuare anche l'attività commerciale di altri generi, tali aree verranno automaticamente incluse nel presente Piano, nel primo aggiornamento utile.
6. I titolari di posteggi fuori mercato dovranno provvedere all'allestimento completo del proprio chiosco nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e delle normative igienico-sanitarie. L'allestimento del chiosco deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale (o concessione edilizia) che potrà anche modificare in modo vincolante i materiali da utilizzare, i colori e il disegno della struttura in modo tale da consentire un'armonizzazione come la sistemazione urbanistica.
7. E' vietato occupare spazi oltre l'area data in concessione con cassette o ingombri simili.

CAPO IV[^]-FIERE E MANIFESTAZIONI

Art. 40 Fiere - Criteri generali

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ad esercenti il commercio su area pubblica, l'Ufficio comunale competente provvede alla redazione del bando comunale. I bandi dovranno indicare il numero, la localizzazione e le caratteristiche dei posteggi da assegnare in concessione .
2. Il Comune provvederà al rilascio della concessione di posteggio sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza, nei due anni precedenti, effettiva maturata alla Fiera dal soggetto richiedente alla data del bando di concorso;
 - b) a parità di anzianità di presenze si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o presentazione delle stesse;
 - c) in ogni caso a parità di condizioni si terrà conto della anzianità maturata, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione della graduatoria delle presenze maturate nella Fiera e annualmente predisposta dall'Ufficio competente.
Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione.
3. La graduatoria, formulata secondo i criteri precedentemente indicati, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della Fiera.
4. Ai fini del rilascio della concessione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla legge 104/92, verrà redatta apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui sopra;
5. Per presenza nella fiera ai sensi dell'art. 2 comma 13 L.R. 9/99, si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 41 – Fiere e manifestazioni promozionali

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità indetta al fine di promuovere o valorizzare centri storici, aree urbane particolari, centri o aree rurali nonché attività culturali, economiche e artigianali, particolari tipologia merceologiche o produttive, ovvero attività sociali, politiche e di volontariato.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche o private, ovvero i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, di indire manifestazioni promozionali. Sarà comunque obbligatorio, in caso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all'aggiornamento del Regolamento entro la prima scadenza utile del 31 Gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'atto istitutivo nonché su semplice invito.
Alle manifestazioni possono essere invitati anche coloro che realizzano opere frutto del proprio ingegno, arte, hobbisti ecc.
4. Dal momento dell'insediamento nel Piano, alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 40.

Al bando potranno essere ammessi operatori in possesso di particolari caratteristiche, anche in relazione alla vendita di prodotti tipici del comune.

Art. 42– Mercatino delle Pulci: orario di svolgimento, dimensione dei posteggi e localizzazione della fiera

1. Nel Comune di Carbonia, ed esattamente nella Via Manno, si svolge, con cadenza quindicinale ed esattamente ogni Domenica intermedia ed ogni ultima domenica del mese, una Fiera con carattere locale, denominata “Mercatino delle Pulci”. Tale manifestazione fieristica ha la finalità di consentire, a chi ne ha il possesso l'alienazione di cose, oggetti usati.
2. I posteggi relativi, in numero massimo di 30, verranno assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande che potranno essere presentate a far data dal 1° gennaio di ciascun anno solare. La graduatoria rimarrà in vigore per un anno solare.
3. Alla Fiera potranno essere abbinate manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o intrattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati anche gli esercenti mestieri girovaghi e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro.
4. La scelta dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo, avverrà in ordine di graduatoria direttamente dagli interessati o da persona di fiducia appositamente delegata, nel luogo e nei giorni comunicati dall'Amministrazione comunale.
Coloro che non si presenteranno il giorno stabilito per la scelta dei posteggi otterranno in concessione un posteggio d'ufficio fra quelli rimanenti una volta completata la scelta di tutti gli operatori presenti.
5. L'accesso ai posteggi è consentito a partire un'ora prima dall'inizio delle vendite.
6. Le operazioni di vendita potranno avere luogo dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nel periodo invernale e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 nel periodo estivo. Il posteggio dovrà essere reso libero sgombro da rifiuti.
7. Qualora gli operatori assegnatari di posteggio non si presentino il giorno della Fiera entro l'ora stabilita anche per cause di forza maggiore, si procederà all'assegnazione temporanea dei posti risultati vacanti.
8. La concessione di posteggio sarà revocata in caso di non utilizzo del posteggio per due volte.
9. Oltre a quanto sopra stabilito possono essere ammessi all'interno del perimetro della Fiera, con esclusione di ogni tipo di occupazione di suolo pubblico, fino a 3 commercianti in possesso della autorizzazione per itinerante, specializzati in vendita di zucchero filato e/o palloncini, ed in possesso di attrezzature di ingombro max di 1 (uno) mq. Per questa specifica tipologia

verranno autorizzati di volta in volta in base alle richieste pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione .

Art. 43– Bancarella natalizia: orario di svolgimento, dimensione dei posteggi e localizzazione della fiera

1. Nel Comune di Carbonia, si svolge una Fiera con carattere locale, per la festività del Santo Natale con date da stabilirsi annualmente in accordo con le associazioni di categoria. Entro il 10 di Novembre il Responsabile del Servizio, sentite le Associazioni di categoria determina la data dello svolgimento della Fiera di Natale, il luogo e il n° dei posteggi, l'eventuale contributo da erogare, dandone pubblica notizia con la pubblicazione nell'albo Pretorio.
2. Gli Operatori interessati presenteranno le loro richieste entro 20 gg. dalla data prevista per l'inizio della Manifestazione e l'Ufficio competente rilascerà la relativa Autorizzazione entro 10 giorni dalla medesima data.
3. Gli Uffici competenti rilasceranno la relativa Autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Sarà cura dei titolari delle Autorizzazioni occuparsi dell'Organizzazione dell'evento.
5. Il giorno dello svolgimento della Fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività nell'intero Comune di Carbonia .
6. Alla Fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o intrattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzati anche gli esercenti mestieri girovaghi e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro.
7. La scelta dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo, avverrà in ordine di graduatoria direttamente dagli interessati o da persona di fiducia appositamente delegata, nel luogo e nei giorni comunicati dall'Amministrazione comunale.
Coloro che non si presenteranno il giorno stabilito per la scelta dei posteggi otterranno in concessione un posteggio d'ufficio fra quelli rimanenti una volta completata la scelta di tutti gli operatori presenti.
8. Gli orari delle vendite saranno volta per volta stabiliti con atto del responsabile del servizio Attività Produttive.
9. Qualora gli operatori assegnatari di posteggio non si presentino il giorno della Fiera entro l'ora stabilita anche per cause di forza maggiore, si procederà all'assegnazione temporanea dei posti risultati vacanti, tenendo conto dell'ordine della rispettiva graduatoria. In particolari circostanze e su richiesta degli operatori l'amministrazione comunale potrà concedere modifiche agli orari e alle giornate stabilite. L'amministrazione comunale potrà stabilire a propria discrezione, per comprovate necessità l'eventuale spostamento della fiera in oggetto in altro luogo.

CAPO V[^]-CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

Art. 44 – Concessioni temporanee

1. Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) in occasione delle feste locali.

2. La concessione può essere:
 - a) per posteggio singolo
 - b) per feste, sagre e manifestazioni varie
 - c) stagionale.

Qualora la manifestazione assuma carattere di fiera promozionale, tenuto conto delle dimensioni più o meno ampie di essa e della previsione della sua reiterazione annuale, si applica l'art. 41 del presente Regolamento.

3. Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso viene subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.

4. La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione ex L. 59/63.

5. Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

6. E' consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.

7. La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuati dal piano comunale.

Art. 45– Criteri per il rilascio delle concessioni temporanee

1. Per il rilascio della concessione dei posteggi di cui all'art. precedente si provvederà con le seguenti modalità.
Le domande dovranno essere presentate al Comune entro i quattro giorni antecedenti la data prevista per l'evento.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere eventuali domande pervenute fuori termine.
2. Gli orari delle vendite saranno volta per volta stabiliti con atto del responsabile del servizio Attività Produttive.
3. La superficie di ogni posteggio è fissata in un massimo di mq. 40 (5x8) uguale per tutti i generi. Nei soli casi di necessità dovuti all'utilizzo di camion negozio o simili, si potrà concedere l'allargamento del posteggio originario solo se sussistono le condizioni di viabilità, sicurezza per la circolazione e dei pedoni, in ogni caso previo giudizio sul posto degli organi di Polizia municipale.
4. Il titolo autorizzatorio, avente validità verrà consegnato dal personale dell'Amministrazione comunale entro la mattina di svolgimento dell'evento.
5. Il giorno dello svolgimento dell'evento gli esercenti titolari di Autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività altrove.

Art. 46 – Concessione per posteggi singoli

1. Può essere rilasciata, per un massimo di 59 gg rinnovabili per una sola volta, su semplice domanda indicante i motivi e il possesso dei requisiti, agli esercenti il commercio del settore non alimentare su aree pubbliche già autorizzati e ai produttori agricoli.
2. Si applica il comma 7 dell'art. 44. In ogni caso è fatto divieto di rilasciare la concessione in prossimità delle aree in cui si svolgono i mercati settimanali.
3. Nel territorio del Comune non potranno essere presenti contemporaneamente un numero di posteggi singoli superiore a cinque.

Art. 47 – Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.

1. Può essere rilasciata, a lato o all'interno dello spazio concesso per la manifestazione, purchè costituisca minima parte dell'attività prevista dal programma e non sia riconducibile a fiera promozionale, di norma previa presentazione da parte di soggetti privati o a seguito dell'elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) spazi richiesti e loro localizzazione;
 - d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione oppure l'impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti, rispettando le indicazioni dell'autorizzazione.

2. Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto, in tal caso l'ufficio comunale può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

Art. 48 – Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (cocomero, frutti vari, alberi di Natale, etc.) che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
In caso di previsione di reiterazione periodica, i posteggi relativi dovranno essere indicati nel piano anche se non delimitati in loco.

CAPO VI^-COMMERCIO ITINERANTE

Art. 49 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) viene svolto su tutte le aree pubbliche;
 - b) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, trascorsi i quali l'esercente dovrà spostarsi per almeno 500 m;
 - c) per la vendita di generi alimentari si applicano le disposizioni di cui all'art.22 del D.M. n.248/1993;
 - d) è fatto divieto di effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
 - e) l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura;
 - f) la sosta deve avvenire osservando le norme del codice della strada, e comunque in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione.

Art. 50– Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione, da autorizzati su posteggio all'interno del territorio regionale, nonché da produttori agricoli, ed è vietato nelle zone di seguito indicate:
 - CITTA' DI CARBONIA: Viale Trieste, Via Gramsci, Piazza Matteotti, Via Roma, Piazza Roma, Piazza Ciusa, Via Manno, Via Ala Italiana, Via Nuoro, Via san Ponziano, Piazza Rinascita, Via Fosse Ardeatine, Via Satta, Via Cannas ang. Via Ponte, Via Marche ang. Via Cagliari, V.le Arsia, Via Catania, Via Lucania ang. Corso Iglesias e ang. Via Fertilia, e inoltre vietato in prossimità degli incroci a 20 m. delle Vie citate.
 - FRAZIONE DI CORTOGHIANA: Viale Amedeo di Savoia e Piazza Venezia.
 - FRAZIONE DI BACU ABIS: Piazza S. Barbara .

Art. 51– Limitazioni

- 1) La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

Art. 52 – Produttori Agricoli.

1. Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente capo.

CAPO VII[^]-SANZIONI

Art.53 – Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lvo 114/98.

CAPO VIII^- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 – Variazioni, dimensionamento e localizzazione posteggi

In casi eccezionali ed urgenti le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposti per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, possono essere effettuate con provvedimento della Giunta Municipale fino alla ratifica del Consiglio Comunale.

Art. 55 – Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento abroga l'art. 114 lett.l) e, 114/bis del regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 56 – Disposizioni transitorie

1. Tutte le difformità fra stato attuale e previsione regolamentare saranno colmate nei tre anni successivi all'approvazione con atto di Giunta o del Responsabile.

ALLEGATO E

24 PLANIMETRIE DEI POSTEGGI FISSI SU AREA PUBBLICA FUORI MERCATO



= posteggio fisso fuori mercato